



**CAMERA  
DI COMMERCIO  
MILANO**

---

**PARERE**

-----

**L'EQUILIBRIO CONTRATTUALE  
NELLA  
FORNITURA DI ENERGIA  
ELETTRICA  
AI  
CONSUMATORI**



## **CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

### **AD UTENTI CONSUMATORI (MERCATO LIBERO)**

#### **1. INTRODUZIONE**

La Camera di Commercio di Milano, nell'ambito della competenza attribuitale dall'art. 2 comma 4 della Legge 580/1993, ha promosso, nel corso degli anni, forme di controllo sulla presenza di clausole vessatorie nei contratti.

L'attività è stata svolta soprattutto nei settori di mercato relativi alla fornitura di beni o servizi essenziali, quali, ad esempio, quello dell'erogazione del gas o dell'energia elettrica.

Proprio quest'ultimo è stato al centro negli ultimi anni di particolare attenzione da parte della Camera di Commercio di Milano, che nell'ottobre 2007, insieme alla Camera di Commercio di Roma, ha affrontato la questione degli equilibri contrattuali nella fornitura di energia elettrica alle piccole e medie imprese.

L'interesse suscitato dal settore deriva non solo dal fatto che esso coinvolge aspetti fondamentali della vita del cittadino, ma anche dal recente processo di liberalizzazione completato nel 2007.

Proprio la recente liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, unitamente ad un'esigenza di completezza, ha spinto la Camera di Commercio di Milano ad incentrare nuovamente la propria attenzione sui contratti del settore dell'energia elettrica con riferimento, questa volta, ai rapporti tra imprese e consumatori.

#### **2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA**

Sono stati esaminati i contratti e le condizioni generali di contratto, delle seguenti imprese: ACEA ELECTRABEL S.p.A., AEB Trading S.p.A., EDISON Energia S.p.A., ENEL Energia S.p.A., ENERGIT S.p.A., ENI S.p.A., E.ON Vendita S.r.l., ERGON Energia S.r.l., Gruppo Hera, ITALCOGIM Energie S.p.A., MPE Energia S.p.A., AEM Energia S.p.A. Come si vede, il campione è ampio, e articolato.

All'esito dell'esame della documentazione, nonché delle audizioni dei soggetti interessati (imprese erogatrici di servizi, associazione dei consumatori), svoltesi alla presenza di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione del settore, la Commissione formula i rilievi di seguito indicati.

#### **3. ESAME DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**



## **1) MANDATI AL FORNITORE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Nei contratti esaminati, il consumatore conferisce mandato al fornitore per la stipulazione del contratto di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica. Si tratta di mandati senza rappresentanza, in conformità a quanto dispone la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 111/06.

Negli accordi contrattuali è, altresì, previsto l'esonero da responsabilità del fornitore derivante dall'esercizio delle attività di dispacciamento e trasporto dell'energia e, in particolare, per il caso di interruzione della fornitura.

Occorre esaminare tali clausole sotto due diversi profili, ovvero (a) quello della trasparenza delle condizioni contrattuali e (b) quello dell'eventuale vessatorietà delle clausole di esclusione di responsabilità in capo al fornitore per interruzione di energia. Quest'ultima questione presuppone l'individuazione del soggetto responsabile per eventuali interruzioni della fornitura.

a) Sotto il primo profilo (trasparenza delle condizioni contrattuali), qualche censura può essere mossa ai contratti esaminati. L'art. 33 co. 2 lett. 1) cod. cons. sancisce la vessatorietà di clausole che hanno per oggetto o per effetto di *“prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”*.

Nei contratti esaminati non ci pare sia prevista l'allegazione del testo del contratto che il fornitore-mandatario stipulerà con Terna S.p.A. o con il Distributore locale. Neppure viene delineato il contenuto o i limiti del mandato conferito, né viene indicato ove i testi contrattuali possono essere reperiti.

Solo alcuni testi prevedono che il contratto di gestione della connessione con il distributore verrà stipulato secondo i termini e le modalità previste dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) 333/07; altri contratti richiamano i corrispettivi fissati per il servizio di dispacciamento dalla Delibera AEEG n. 111/06. Per questa via l'esigenza di trasparenza è almeno in parte salvaguardata.

Si suggerisce, pertanto, di consegnare al cliente copia del testo del contratto che verrà stipulato dal mandatario con Terna e con il Distributore locale, o quantomeno di indicare in una scheda riassuntiva le caratteristiche essenziali dei contratti da stipulare, e ciò sia al fine della conoscibilità, da parte del consumatore delle clausole, sia della possibilità di vigilare sulla regolare esecuzione del mandato.

Questi rilievi coincidono con quelli formulati in occasione del parere reso dalle CCIAA di Milano e di Roma relativamente agli equilibri contrattuali nella fornitura di energia elettrica alle piccole e medie imprese.

Sotto il secondo profilo, vengono in rilievo le clausole di esonero del fornitore da



responsabilità per l'attività di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica, attività svolte dal distributore locale e da Terna, in caso di eventuali interruzioni della fornitura.

Tali clausole potrebbero essere vessatorie (in quanto in contrasto con l'art. 33 co. 2 lett. **b**) cod. cons.<sup>1</sup>) nella misura in cui fossero concretamente ipotizzabili casi nei quali l'interruzione della fornitura di energia dipenda dal soggetto che si esonera da responsabilità, cioè dal fornitore.

Da quanto appreso anche in occasione delle audizioni degli operatori del settore e dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, svoltesi presso la CCIAA di Milano, non sono ipotizzabili casi del genere, in quanto le eventuali interruzioni possono dipendere unicamente dal distributore o da Terna.

Non ci pare, quindi, siano ravvisabili profili di vessatorietà delle clausole in esame. L'esonero da responsabilità in relazione al trasporto ed al dispacciamento sembra ragionevole visto che, altrimenti, vi sarebbe un'assunzione di responsabilità in capo al fornitore per fatto di terzi<sup>2</sup>.

Non ci pare neppure che le clausole in esame violino l'art. 33 co. 2 lett. **s**) cod. cons.<sup>3</sup>, in quanto la scelta del soggetto cui affidare il trasporto ed il dispacciamento è obbligata (Gestore della rete e distributore locale). La separazione dei ruoli prevista dal mercato risponde ad effettive e reali esigenze e, tra l'altro, la materia è disciplinata da concessioni pubbliche e le condizioni e le tariffe sono fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

D'altronde, già nel parere reso da questa CCIAA nel 2000 in ordine alla conformità delle clausole dei contratti di somministrazione di gas ed energia elettrica alla disciplina di cui agli articoli 1469-bis c.c. era stato posto l'accento sulla necessità di dedicare specifica attenzione, nella fase di controllo di vessatorietà, alle condizioni concrete ed oggettive dell'organizzazione del servizio, legittimando quelle pattuizioni che, pur non pienamente rispettose dell'equilibrio contrattuale, siano la conseguenza necessaria della particolarità del servizio erogato. Sotto questo profilo era già stato evidenziato come la natura pubblica del servizio erogato e la pluralità degli utenti coinvolti incidano sull'organizzazione della prestazione offerta e possano condurre a ritenere comunque

---

<sup>1</sup> *“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di (...) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.*

<sup>2</sup> La distinzione dei ruoli e delle conseguenti responsabilità tra gli operatori del settore è stata di recente affermata (con riguardo al Gestore della Rete di trasmissione nazionale ed alla società di distribuzione) in tre ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione il 21 maggio 2009, con le quali i giudici di legittimità hanno sancito l'esclusione di responsabilità in capo ad Enel Distribuzione per i danni provocati agli utenti dal black-out avvenuto tra il 27 e il 28 settembre 2003.

<sup>3</sup> *“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di (...) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo”.*



equilibrato un rapporto negoziale nel quale alcune delle prerogative usuali del consumatore appaiono, di fatto, limitate o addirittura escluse dal professionista.

Né appare pertinente il richiamo all'art. 33 co. 2 lett. **q)** cod. cons.<sup>4</sup> effettuato da alcune associazioni dei consumatori nel corso delle audizioni svoltesi presso la Camera di Commercio, e ciò perché nei contratti analizzati non si rinviene la fattispecie contemplata dalla norma: a differenza di quanto previsto da tale articolo, infatti, non si rinvencono *mandatari del professionista*, ma è lo stesso professionista che diviene *mandatario del cliente* al fine di concludere il contratto con il Gestore nazionale della rete.

## **2) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

Al di fuori dell'ambito considerato al precedente punto 1) lett. B), nei contratti sono presenti alcune clausole di limitazione di responsabilità del fornitore.

Ad esempio, sono state rinvenute clausole del seguente tenore: *“Nessun risarcimento potrà essere richiesto al Fornitore per i danni causati dall'utilizzo o mancato utilizzo dei servizi”*.

Simili clausole, anche data la loro genericità, soprattutto nella parte in cui escludono la responsabilità del Fornitore *“per i danni causati dal servizio”*, si pongono in contrasto con l'art. 33 co. 2 lett. **b)** cod. cons. (clausole che hanno per oggetto o effetto di *“escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”*).

Anche il richiamo operato, in sede di audizioni, da alcune associazioni dei consumatori all'art. 33 co. 2 lett. **a)** cod. cons. pare appropriato, tenendo però presente che la norma si riferisce esclusivamente a clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di *morte o danno alla persona* del consumatore.

I rilievi sin qui svolti sono validi sul presupposto che siano tecnicamente configurabili danni causati da fatto del fornitore. In senso positivo, sembra far propendere una clausola rinvenuta in uno dei testi esaminati (*“L'esercente risponde dei danni causati dalle forniture oggetto del presente contratto a valle del punto di consegna esclusivamente nel caso siano avvenuti per cause ad esso imputabili”*).

In conclusione, si ritiene di poter concordare con la soluzione già espressa a suo tempo dalla Camera di Commercio in ordine alla legittimità di clausole che escludono la responsabilità del professionista per danni alle cose verificatisi a valle dell'impianto di erogazione solo in presenza di eventi accidentali, cioè non controllabili dal professionista

---

<sup>4</sup> *“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di (...) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità”*.



(cfr. pag. 5 parere CCIAA di Milano del 27 marzo 2000 sulla conformità delle clausole dei contratti di somministrazione di gas ed energia alla disciplina di cui agli artt. 1469 – bis ss. c.c.).

### **3) FORMAZIONE DEI CONTRATTI**

Alcune associazioni dei consumatori hanno lamentato che sovente la formazione dei contratti avviene attraverso lo strumento della proposta irrevocabile formulata dal consumatore e rivolta al professionista, il quale rimane libero di accettarla o meno.

A ben vedere, un simile meccanismo non può considerarsi vessatorio, in quanto rientra tra i modi di conclusione del contratto previsti in via generale dal Codice civile (si veda, in particolare, l'art. 1329 cod. civ.) e quindi esula dall'ambito di applicazione dell'art. 33 Cod. cons. co. 2, che prende in considerazione contratti già conclusi.

La Commissione condivide, comunque, la valutazione già espressa in occasione del citato parere reso dalle CCIAA di Milano e di Roma per il settore delle piccole e medie imprese in ordine all'opportunità di evitare la previsione di un termine eccessivamente lungo entro il quale i fornitori si riservano di accettare le proposte dei clienti

Un rilievo a parte meritano le seguenti clausole rinvenute in alcuni dei contratti analizzati:

- a) *“il cliente perde le spese in caso di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile al Fornitore e/o al Distributore, se l'allacciamento non può farsi per cause indipendenti dal Fornitore/Distributore”<sup>5</sup>.*
  
- b) *il cliente dichiara che “il punto di consegna è già adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate sono conformi ai propri bisogni”.*
  
- c) *In altre clausole, poi, il cliente dichiara di conoscere ed accettare determinate caratteristiche tecniche del servizio.*

Al contrario di quanto lamentato da alcune associazioni dei consumatori, le clausole ora ricordate non paiono vessatorie ai sensi dell'art. 33 lett. 1) cod. cons. (*adesione a clausole che il consumatore non ha avuto la possibilità di conoscere*) perché non sono volte ad integrare il regolamento contrattuale con il richiamo a clausole ignote al consumatore, bensì hanno ad oggetto dichiarazioni di quest'ultimo in ordine a circostanze di fatto. Esse

---

<sup>5</sup> La clausola potrebbe addossare al consumatore un onere per fatto di un terzo.



sono, invece, censurabili sotto un diverso profilo e cioè ai sensi dell'art. 33 lett. **t**) cod. cons. (*decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni*).

#### **4) SOSPENSIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL CLIENTE**

Già il sopra citato parere reso nel 2000 da queste CCIAA (pag. 7), sulla scorta dell'esame della giurisprudenza sul tema, non aveva considerato censurabile la clausola, frequentissima nei contratti di somministrazione di gas ed energia elettrica, di sospensione del servizio in caso di morosità dell'utente.

La regolamentazione della materia è oggi affidata alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 4/08.

Considerato l'oggetto del nostro incarico si segnala, di seguito, unicamente l'eventuale mancato rispetto delle disposizioni di tale delibera.

Generalmente, i testi esaminati sono conformi alle prescrizioni della predetta delibera. Solo in un paio di casi è stata riscontrata una parziale difformità quanto al termine decorso il quale è in facoltà dell'esercente sospendere la fornitura: 8/10 giorni dalla spedizione anziché 5 giorni dall'avvenuto avviso postale o dall'avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione scritta di cui all'art. 3 all. A alla Delibera EEN 4/08.

In un contratto è presente una clausola che suscita perplessità laddove prevede che, nel caso di dimostrazione che il cliente non era in mora, il Fornitore ha comunque diritto a chiedere a quest'ultimo il pagamento del corrispettivo di riattivazione e sospensione.

Non ci pare siano, invece, censurabili le clausole che attribuiscono al Fornitore il diritto di non stipulare il contratto, a fronte di situazioni di morosità pregressa del cliente, riguardante contratti della medesima tipologia.

#### **5) LIMITAZIONE ALLA FACOLTÀ DI SOLLEVARE L'ECCEZIONE DI ADEMPIMENTO E DI PROCEDERE ALLA COMPENSAZIONE**

In uno dei contratti esaminati si prevede che ciascuna parte possa invocare la forza maggiore o il caso fortuito per esentarsi da responsabilità, tranne che per le obbligazioni di pagamento (prestazione a carico del solo cliente). Condividiamo il rilievo di vessatorietà sollevato da un'associazione dei consumatori *ex art. 33 co. 1 cod. cons. (significativo squilibrio)*. Riteniamo, inoltre, che la clausola sia censurabile alla luce dell'art. 33 co. 2., lett. **t** (*limitazioni della facoltà di opporre eccezioni a carico del consumatore*).

In alcuni contratti si legge che nessuna contestazione o reclamo potrà comportare



differimento o riduzione dei pagamenti al Fornitore (in alcuni casi è fatto salvo l'errore di calcolo). Tali clausole appaiono censurabili alla luce del disposto dell'art. 3 co. 2 lett. **r**)<sup>6</sup>.

In altri casi si esclude la facoltà di compensare il debito del cliente per i pagamenti con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti del fornitore. Anche codesta previsione appare censurabile alla luce, questa volta, dell'art. dell'art. 3 co. 2 lett. **c**)<sup>7</sup> cod. cons.

In un testo è previsto che il cliente, in caso di ritardato pagamento, debba corrispondere interessi nella misura indicata all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 aumentati del 5%, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di pagamento. Ove gli interessi di mora siano previsti in misura manifestamente eccessiva, tali clausole potrebbero forse considerarsi vessatorie ex art. 33 co. 2 lett. **f**) cod. cons., fermo restando comunque il limite derivante dall'applicazione della L. 108/1996 in materia di usura.

## **6) MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO**

Le clausole con le quali il professionista si riserva uno *jus variandi* unilaterale senza un giustificato motivo indicato nel contratto sono vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. **m**) cod. cons., il quale sanziona di nullità *“le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di (...) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”*.

Molto frequente è il caso in cui il fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni del contratto indicando in modo generico i motivi in presenza dei quali ciò è consentito. Tali clausole sono vessatorie data una simile genericità e comunque l'attinenza esclusiva alla sfera del professionista di tali motivi (*“motivi sopravvenuti di natura tecnica, commerciale o gestionale (...) per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali ed economiche; mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali; in presenza di un giustificato motivo; mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali; variazioni migliorative per il cliente”*). Quest'ultima formulazione suscita qualche dubbio sotto il profilo della discrezionalità riservata in capo al professionista.

Frequentemente i contratti non contengono l'indicazione di quale sia il giustificato motivo che consente al fornitore la variazione unilaterale.

---

<sup>6</sup> *“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di (...) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore”*.

<sup>7</sup> *“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di (...) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo”*.



In altri contratti abbiamo invece rinvenuto clausole non vessatorie che prevedono modifiche unilaterali solo in caso variazioni normative e di delibere dell'AEEG e stabiliscono che, al di fuori di queste ipotesi, il contratto possa essere modificato solo con l'accordo di entrambe le parti.

In alcuni dei contratti esaminati, poi, si prevede che le modifiche vadano concordate e non è presente una clausola che consenta al fornitore di variare unilateralmente le condizioni del contratto.

Nei testi esaminati, generalmente, si consente al consumatore di recedere dal contratto nel caso di modifiche unilaterali da parte del professionista.

## **7) CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'art. 33 co. 2 lett. **c)** cod. cons. considera vessatorie *“le clausole che hanno per oggetto o per effetto di (...) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo”*

Quasi tutti i testi di contratto esaminati contengono una clausola che consente al fornitore di cedere a terzi il contratto. Nella maggior parte dei casi il consenso del cliente (necessario ai sensi dell'art. 1406 cod. civ.) viene espresso in via preventiva. Tali clausole risultano vessatorie in quanto idonee a creare il rischio di una diminuzione della tutela dei diritti del consumatore, salvo la prova (il cui onere grava sul professionista) che dalla cessione non potranno derivare diminuzioni, non consentite, di tali diritti.

Non risulta, invece, vessatoria la formulazione della clausola inserita in un testo contrattuale che così recita: *“La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli”*.

Si segnala, infine, che in un paio dei contratti esaminati si rinviene un divieto di cessione in capo al cliente, salvo autorizzazione (scritta) del Fornitore. La clausola non è vessatoria perché la previsione pattizia rispecchia la disciplina codicistica.

## **8) FORO COMPETENTE**

Alcuni dei contratti esaminati prevedono quale foro competente un foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore e la clausola relativa è vessatoria *ex art. 33 co. 2 lett. **u)** cod. cons.*

Si ricorda comunque che, secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. 1° ottobre 2003 n. 14669, in *Corriere Giuridico*, 2003, 1427) è fatta salva la possibilità per il professionista di provare l'assenza di squilibrio significativo o l'avvenuta trattativa. Ancora di recente il principio è stato riaffermato da Cass. 26 settembre 2008 n. 24262, che considera



ammissibili clausole derogatorie del foro del consumatore purché oggetto di trattativa individuale.

Altri contratti, invece, non si espongono a censure di vessatorietà perché prevedono, quale foro competente *in via esclusiva*, quello di residenza o di domicilio elettivo del cliente.

## **9) TERMINE PER LA DISDETTA. RECESSO**

Art. 33 co. 2 lett. **i**) cod. cons.: “*Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che (...) hanno per oggetto o per effetto di stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione*”.

Per valutare se si è di fronte ad un *termine eccessivamente anticipato* generalmente si fa riferimento alla natura del contratto ed all’oggetto della prestazione. A titolo esemplificativo, si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto eccessivo il termine di 2 mesi dalla scadenza del contratto per la disdetta da contratti di abbonamento di telefonia mobile (Trib. Torino 12 aprile 2000, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, 505), ovvero il termine di 3 mesi per recedere da un contratto di fornitura idrica ed evitarne la proroga quinquennale (Trib. Palermo, 10 gennaio 2000, in *Corriere Giuridico*, 2000, 772).

Quanto al recesso, si ricorda che la delibera dell’AEEG n. 144/2007, ha chiarito che deve essere riconosciuta al cliente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a 30 giorni. Tale termine può comunque essere un criterio utile ai fini della valutazione della vessatorietà delle clausole in tema di recesso. Nel presente lavoro non è stata considerata la questione del rispetto delle delibere dell’AEEG in quanto, appunto, suscettibili di controllo ed eventuale sanzione da parte di tale Autorità.

Si segnala unicamente che in alcuni contratti il termine di preavviso è più lungo rispetto a quello previsto nella predetta delibera.

## **10) RAPPORTI CONTRATTUALI CON TERZI**

L’art. 33 co. 2 lett. **t**)<sup>8</sup> cod. cons. prevede, tra, l’altro, che: “*Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di sancire a carico del consumatore (...) restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi*”.

In un contratto il fornitore si riserva un diritto di prelazione nella stipulazione di un nuovo contratto con il cliente a seguito di recesso di quest’ultimo. Si ravvisa al riguardo una possibile violazione dell’art. 33 co. 2 lett. **t**) cod. cons. Va tuttavia tenuto presente

---

<sup>8</sup> “*Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di (...) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, (...)*”.



che l'art. 1566 cod. civ. considera lecito il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nell'ipotesi in cui questi intenda concludere un successivo contratto per lo stesso oggetto (purché la durata dell'obbligo non ecceda i cinque anni), perché una clausola che avesse il contenuto dell'art. 1566 potrebbe essere considerata riprodotiva di una disposizione di legge, e quindi non vessatoria (art. 34 co. 3 cod. cons.).

### **11) DETERMINAZIONE DEI CONSUMI**

Da alcune associazioni dei consumatori sono state censurate, alla luce del disposto dell'art. 33 lett. **t**) cod. cons., clausole contrattuali relative alle modalità di determinazione dei consumi. A titolo esemplificativo, si richiama una clausola (*Determinazione dei consumi, fatturazione e pagamenti*), che così dispone: “*in caso di malfunzionamento del misuratore, [il Fornitore] fatturerà al cliente gli importi che risultassero ancora dovuti sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata dal distributore locale*”.

Ci si domanda se tecnicamente siano prospettabili soluzioni alternative rispetto a quella indicata nei contratti (ovvero ricostruzione dei consumi sulla base dei dati forniti dal distributore). Forse sarebbe comunque auspicabile un contraddittorio con il cliente.

Il precedente parere della CCIAA di Milano del 2000 (pag. 20) aveva censurato simili clausole ove formulate nel senso che *le rilevazioni del contatore costituiscono prova ineccepibile e assoluta dell'avvenuto consumo*, in considerazione del fatto che il legislatore considera vessatorie le clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni o di allegare prove.

### **12) OBBLIGO DI PRESTARE GARANZIE**

Non ci paiono ravvisabili profili di vessatorietà in relazione a clausole che prevedono la consegna di una garanzia fideiussoria da parte del consumatore, anziché la consegna di somme a titolo di deposito cauzionale.

### **13) FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Alcune associazioni dei consumatori hanno censurato la clausola, alle volte inserita nei contratti, in forza della quale determinate comunicazioni (anche rilevanti ai fini del rapporto contrattuale) verranno date dal fornitore al cliente tramite *note in fattura*.

A nostro parere, non sono ravvisabili profili di vessatorietà al riguardo, quantomeno se la comunicazione (anche se contenuta nella fattura) risulti chiara e comprensibile, anche nella forma grafica con cui è espressa.



#### **14) PRELIEVO FRAUDOLENTO**

In alcuni contratti viene esclusa la responsabilità del Fornitore per prelievi fraudolenti anche di terzi (*es. Limitazioni di responsabilità del Fornitore: “non sarà responsabile per inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente”*).

Alcune associazioni dei consumatori hanno rilevato che simili clausole risultano vessatorie *ex art. 33 co. 2 lett. t) cod. cons.*, in quanto sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni e limitazioni all’adduzione di prove.

A nostro parere, occorre prima di tutto verificare se tali clausole siano da interpretare come limitate al caso del prelievo fraudolento del cliente ed allora, evidentemente non sarebbero vessatorie. Non sembra però questa l’interpretazione corretta. Sembra, piuttosto, che il fatto in sé del prelievo fraudolento faccia scattare l’esenzione di responsabilità del Fornitore. Anche seguendo questa interpretazione, non ci pare che dette clausole rientrino nel disposto dell’*art. 33 co. 2 lett. t) cod. cons.*, perché in assenza di una simile esenzione, il Fornitore potrebbe essere considerato responsabile solo mediante un’assunzione di responsabilità per fatto di un terzo. È comunque auspicabile una riformulazione di tali clausole.

#### **15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Un’associazione dei consumatori ha lamentato il fatto che in alcuni contratti vengono considerati presupposti per la risoluzione *ex art. 1456 cod. civ.* ipotesi connotate anche solo da colpa lieve del cliente. Tali clausole non presentano, a nostro parere, profili di vessatorietà. Non ci pare neppure pertinente il richiamo agli *artt. 1355 cod. civ. e 33 lett. d) e v) cod. cons.*, perché un conto è la colpa lieve e un altro conto è la mera volontà di una delle parti.

Se si tratta, invece, di clausole risolutive espresse nelle quali gli inadempimenti vengono indicati in modo del tutto generico, le stesse non potranno avere effetto, in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Infine, se vengono indicati quali presupposti per la risoluzione di diritto *ex art. 1456 cod. civ.*, ipotesi che non rappresentano inadempimenti ad obbligazioni contrattuali (*ad es. iscrizione del cliente nel registro dei protesti e sottoposizione dello stesso a procedure esecutive e/o concorsuali*), si porrà solo un problema di qualificazione in quanto tali clausole (non vessatorie) dovranno essere considerate, in base alla loro formulazione, condizioni risolutive o ipotesi di recesso unilaterale del contratto, anziché clausole risolutive espresse.



## **16) INVALIDITÀ PARZIALE**

In taluni casi si stabilisce che l'invalidità o nullità di singole clausole non comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

Tali clausole, se interpretate come deroga al disposto dell'art. 1419 cod. civ. (*nullità parziale*), sarebbero nulle; potrebbero essere valide se interpretate come manifestazione della volontà delle parti di non considerare le clausole nulle come determinanti del consenso (ma la mancata specificazione di quali clausole vengano in considerazione rende la manifestazione di volontà indeterminata).

Sono valide le clausole in cui le parti prevedano che, a fronte della nullità di singole clausole, le stesse si impegnano a negoziare in buona fede nuove clausole (una clausola di questo tenore è contenuta in uno dei contratti esaminati).

## **17) OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Nei contratti sono presenti clausole che prevedono un obbligo di riservatezza in costanza di rapporto e successivamente, per la durata di due anni dopo la cessazione del contratto.

Non ci pare che una simile pattuizione possa essere considerata vessatoria.

## **18) FORMA DEI CONTRATTI**

Alcuni contratti, considerate le modalità con le quali sono redatti (caratteri estremamente minuti, scrittura molto serrata), risultano di difficile lettura e si pongono, quindi, in contrasto con l'art. 35 primo comma del Codice del Consumo ai sensi del quale: *“nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”*.

Il suggerimento è, quindi, quello di rendere più facilmente comprensibili tali testi contrattuali.

## **19) AUTOLETTURA**

Al fine di garantire una maggiore chiarezza in merito agli obblighi del fornitore in riferimento alla fatturazione dei consumi effettivi evidenziati dal misuratore, si auspica che nei contratti venga prevista la facoltà per i clienti di effettuare l'autolettura del contatore in relazione ai consumi effettivi. Soltanto in alcuni dei contratti esaminati,



infatti, viene menzionata tale facoltà, senza tuttavia specificare le modalità con cui i consumi potranno essere comunicati al fornitore.

#### **4. CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto emerso dall'indagine svolta, fermo restando il principio fondamentale dell'autonomia contrattuale delle parti, si invitano le imprese a riformulare le clausole contrattuali che presentano profili di vessatorietà, tenendo in considerazione i rilievi illustrati nel presente parere.

16 ottobre 2009

Il Segretario Generale

CCIAA di Milano

(Pier Andrea Chevillard)